

CAMERA DEI DEPUTATI N. 684**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI VITTORIO, LIZZADRI, NOVELLA, SANTI, FOA, ANGELUCCI MARIO, ALBARELLO, ALBIZZATI, BEI CIUFOLI ADELE, BERARDI, BERLINGUER, BETTOLI, CACCIATORE, CAVALLARI VINCENZO, CERRETI, DI MAURO, DI PRISCO, DUGONI, GATTI CAPORASO ELENA, LUZZATTO, MAGLIETTA, MARANGONI SPARTACO, MONTELATICI, NOCE TERESA, TURCHI, ROSINI, PIERACCINI, SANSONE, TAROZZI, VENEGONI

Annunziata il 4 marzo 1954

Norme per la determinazione della pensione di previdenza sociale da detrarre dalla pensione di Stato spettante agli operai permanenti delle varie Amministrazioni dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, stabili per gli operai permanenti alle dipendenze dello Stato l'obbligo dell'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per la quale fu imposto il pagamento di un contributo di misura uguale a quello pagato dallo Stato.

In relazione a tale obbligo, l'articolo 58 del testo unico sui salariati dello Stato, di cui al regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, dispose che, con decreti da emanarsi entro il 30 giugno 1925 (data prorogata al 31 dicembre 1925 col regio decreto 10 maggio 1925, n. 600), il trattamento di quiescenza degli operai permanenti sarebbe stato regolato mediante l'integrazione della pensione corrisposta dalla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali (ora Istituto nazionale della previdenza sociale) con uno speciale trattamento a carico dello Stato, per il quale trattamento sarebbe stato prescritto un congruo contributo a carico dei lavoratori.

Con regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, entrato in vigore il 1° gennaio 1926, il contributo di cui sopra fu determinato nella misura del 4 per cento e, con tale provvedimento, gli operai furono praticamente assoggettati alla ritenuta in conto entrate Tesoro, che per gli impiegati era già in vigore nella misura del 6 per cento. In tal modo, la categoria degli operai venne provvista del trattamento di pensione statale, di cui era già provvista la categoria degli impiegati.

Lo stesso decreto n. 2383 stabilì all'articolo 18 che dalla pensione statale deve essere detratta quella di previdenza sociale, sicché è evidente che, nei confronti degli operai permanenti, la pensione di Stato ha il carattere di integrazione della pensione di previdenza.

Fino a quando le pensioni della previdenza sociale sono state mantenute ad un livello irrisorio, il fatto che la pensione statale assorbisse quella di previdenza era passato quasi inosservato e ben pochi erano coloro che si agitavano per una modifica della legislazione

in atto. Questa, poi, risultava in un certo senso legittimata dal fatto che gli operai, per fruire della pensione di Stato, erano sottoposti alla ritenuta in conto entrate Tesoro nella misura del 4 per cento, anziché del 6 per cento, come era ed è praticato per il restante personale dello Stato. È appunto nella misura inferiore di tale ritenuta che molti volevano riscontrare quasi una contropartita dell'incameramento della pensione di previdenza da parte dello Stato.

Intervenuta, poi, la legge 4 aprile 1952, n. 218, ed effettuata la rivalutazione delle pensioni di previdenza, il fatto dell'assorbimento di queste nella pensione di Stato ha di colpo acquistato enorme rilievo, in relazione sia all'assorbimento stesso, sia alla disparità di trattamento che ne è derivata secondo che gli operai siano stati collocati a riposo prima o dopo l'entrata in vigore della legge suddetta n. 218.

Per quanto si attiene all'assorbimento della pensione di previdenza è da rilevare che, con l'entrata in vigore della citata legge n. 218 del 1952, gli operai sono tenuti al pagamento di un contributo in favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni di previdenza nella misura del 2,40 per cento della retribuzione. Aggiungendo la ritenuta del 4 per cento in conto entrate Tesoro per la pensione di Stato, si ha che, contrariamente a quanto accadeva prima del 1° gennaio 1952 (data sotto la quale spiega efficacia, per le prestazioni, la legge n. 218), gli operai sono soggetti ad una ritenuta globale del 6,40 per cento della retribuzione, cioè ad una ritenuta che è superiore a quella cui viene sottoposto il restante personale dello Stato (6 per cento). In tal modo, è venuto, da un lato, a cadere il motivo che, in un certo modo, legittimava l'assorbimento della pensione di previdenza e, dall'altro, c'è il fatto nuovo che, a partire dal 1° gennaio 1952, gli operai sono tenuti al pagamento di un contributo in favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni di previdenza, senza però partecipare al godimento dei benefici derivanti dalla rivalutazione delle pensioni stesse.

Questa situazione — già, per suo conto, poco o niente rispondente a principi di giustizia e di equità — diventa addirittura ingiusta ed iniqua quando si considerino le diverse conseguenze che agli operai derivano secondo che siano stati collocati a riposo prima o dopo l'entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Avviene, infatti, che, nei confronti degli operai che, avendo raggiunto i 60 anni di

età, hanno liquidato una pensione di previdenza prima del 1° gennaio 1952 — e, quindi, senza rivalutazione — e che hanno liquidato o liquideranno la pensione statale, lo Stato detrae da quest'ultima soltanto la pensione di previdenza non rivalutata, sicché detti operai vengono giustamente a fruire di un trattamento di quiescenza così composto:

1°) pensione di previdenza sociale nella misura determinata prima della rivalutazione;

2°) integrazione statale pari alla differenza fra pensione di Stato e quella di cui al precedente n. 1;

3°) quota di rivalutazione apportata sulla pensione di cui al precedente n. 1.

Questa situazione si verifica perché la rivalutazione della pensione di previdenza è un fatto estraneo alla pensione di Stato e alla sua determinazione, la quale avviene al momento della liquidazione della pensione stessa e che nessuna disposizione prevede che possa essere oggetto di rivalutazione.

Per converso, avviene che gli operai, i quali hanno raggiunto i 60 anni di età dopo il 1° gennaio 1952, vengono a fruire di una pensione di previdenza sociale, sostanzialmente di uguale grandezza (naturalmente, a parità delle altre condizioni), ma formalmente diversa perché non costituita dalle due componenti (aliquota vecchia misura + aliquota frutto della rivalutazione); ed avviene altresì che lo Stato detrae dalla pensione statale la pensione di previdenza nell'unica voce di cui è composta e, quindi, compresa quella quota di rivalutazione che, negli altri casi ipotizzati, è esclusa dalla detrazione. Ne consegue che il trattamento di quiescenza di questi ultimi operai viene ad essere composto:

a) della pensione di previdenza rivalutata;

b) della integrazione statale, pari alla differenza tra la pensione di Stato e la pensione di cui alla precedente lettera a).

Come si vede, manca la voce di cui al n. 3 dei precedenti casi e, perché si possa avere una chiara ed esatta nozione della disparità di trattamento e del modo con cui si produce, riteniamo opportuno ricorrere ad un dettagliato esempio.

Due operai, entrambi appartenenti alla terza categoria, con una paga ascritta alla 8ª classe e con un'anzianità di 40 anni di servizio utile a pensione, vengono collocati a riposo, rispettivamente, il 30 giugno 1951

e il 30 giugno 1952, cioè l'uno prima e l'altro dopo l'entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Il primo operaio liquida una pensione di Stato di lire 243.700, da cui va detratto l'importo della pensione di previdenza in lire 27.144, liquidate in base alle norme in vigore alla data del 1° novembre 1948, cui si riferisce l'articolo 13 della legge 29 aprile 1949, n. 221. In definitiva, egli percepirà una pensione di Stato di lire 216.556 ed una pensione di previdenza di lire 27.144.

Senonché, a partire dal 4° gennaio 1952 e per effetto della legge n. 218 del 1952, la pensione di previdenza viene rivalutata e portata da lire 27.144 a lire 143.100, e la relativa differenza di lire 115.956 va a totale beneficio dell'operaio, giacché, in virtù delle disposizioni contenute nel regio decreto n. 2383 del 1925 e nel decreto legislativo n. 833 del 1947, la pensione di previdenza da detrarre dalla pensione di Stato è quella di lire 27.144, cioè la pensione spettante alla data del collocamento a riposo (30 giugno 1951). Ne consegue che tra pensione di Stato, pensione di previdenza e quota di rivalutazione di quest'ultima, il primo operaio viene a fruire di un trattamento annuo complessivo di lire 359.656, pari ad una pensione mensile di lire 30.000 (arrotondate).

Il secondo operaio, come abbiamo già detto, è stato collocato a riposo in data 30 giugno 1952, cioè dopo l'entrata in vigore della legge n. 218 ed esattamente un anno dopo il primo operaio, nel corso del quale anno ha pagato al Fondo di adeguamento delle pensioni il contributo del 2,40 per cento della retribuzione.

Egli liquida sempre una pensione di Stato di lire 243.700, dalla quale va però detratto l'importo della pensione di previdenza che gli spetta all'atto del collocamento a riposo (30 giugno 1952) e che viene liquidata, non più in base alle norme in vigore alla data del 1° novembre 1948, bensì in base alle norme contenute nella nuova legge n. 218 del 1952. Tale pensione di previdenza, essendo stata rivalutata, è pari, come abbiamo già visto, a lire 143.100, sicché il trattamento annuo complessivo spettante al secondo operaio è di lire 243.700, di cui lire 100.600 a carico dello Stato e lire 143.600 a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con una pensione mensile globale, quindi, di lire 20.400 (arrotondate).

Eseguendo il raffronto fra i due operai — che, ripetiamo, appartenevano alla stessa categoria, fruivano della stessa classe di paga

ed hanno una uguale anzianità di servizio — si vedrà che *il primo operaio fruisce di una pensione che supera la pensione del secondo operaio di ben lire 9.600 mensili!*

Non v'è motivo alcuno che possa fornire una giustificazione logica, morale e giuridica di così incredibile disparità di trattamento, né è semplicemente pensabile che questa possa essere eliminata privando della quota di rivalutazione della previdenza anche gli operai collocati a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 218 del 1952.

Sarebbe come rovesciare la questione ed aggravarla e sarebbe, poi, un modo semplice e facile di rendere giustizia, un modo che, non tenendo conto dei diritti acquisiti e, anzi, calpestandoli, offenderebbe la coscienza giuridica e morale del nostro Paese.

Lasciando impregiudicata la più grossa questione della cumulabilità o meno delle due pensioni di Stato e di previdenza, per la soluzione della quale sono in corso profondi ed accurati studi da parte delle organizzazioni sindacali, non v'è intanto che un sol modo per rendere giustizia, ed è quello di estendere agli operai che sono stati o che saranno collocati a riposo dopo l'entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, il trattamento che viene fatto agli operai collocati a riposo anteriormente alla entrata in vigore della predetta legge.

In tali sensi è stata approntata la presente proposta di legge, il cui articolo 1 dispone che la pensione di previdenza da detrarre dalla pensione di Stato è quella che sarebbe stata liquidata prima dell'entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, attribuendo così anche all'operaio che va in pensione dopo la suddetta entrata in vigore la quota di rivalutazione.

L'articolo 2 provvede alla copertura dell'onere finanziario che, investendo gli operai collocati a riposo fra il 1° gennaio 1952 e la data di entrata in vigore della nuova legge, sarà di proporzioni più che modeste, mentre l'articolo 3 stabilisce la decorrenza della nuova legge che, ovviamente, non può essere che quella della legge 4 aprile 1952, n. 218.

In considerazione, poi, del grave stato di disagio che regna fra gli operai interessati, la proposta di legge viene presentata con la richiesta di urgenza e, per gli evidenti principi di equità e di giustizia cui la proposta stessa si ispira; per la sua limitatissima sfera di applicazione e per il conseguente limitatissimo onere finanziario; per la comprensione che

meritano i soggetti della nuova legge, tutti umili e benemeriti operai che hanno reso servizi inestimabili al paese e alla collettività nazionale e che sono giunti al termine della

loro vita di lavoro in condizioni di estremo bisogno, noi confidiamo che la nostra proposta di legge troverà l'unanime consenso dei vari settori della Camera.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai soli fini della detrazione dalla pensione di Stato e in deroga ad ogni altra disposizione di legge, l'importo della pensione di previdenza sociale in favore degli operai permanenti dello Stato è determinato in base alle norme vigenti anteriormente alla data di applicazione della legge 4 aprile 1952, n. 218.

ART. 2.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà con l'utilizzazione dei residui passivi dei capitoli intestati al pagamento delle retribuzioni del personale, e le eventuali integrazioni, in relazione ai fabbisogni, saranno effettuate con prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la decorrenza della sua applicazione è stabilita alla data di decorrenza dell'applicazione della legge 4 aprile 1952, n. 218.